*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144º — Numero 184**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 9 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO

**DECRETI PRESIDENZIALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cerreto Sannita e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Campione d'Italia e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . . . Pag. 4

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 8 luglio 2003.

**Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del programma «Archimed» inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transnazionale, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 8/2003) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

DECRETO 8 luglio 2003.

**Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale del programma «Italia-Adriatico», inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 9/2003) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6

DECRETO 8 luglio 2003.

**Integrazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale del programma «Italia-Slovenia», inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 10/2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7

DECRETO 23 luglio 2003.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º giugno 2003 e scadenza 1º giugno 2010, terza e quarta tranche** . . . . . . . . . . . . Pag. 8

DECRETO 23 luglio 2003.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2019, seconda e terza tranche** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 10

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

DECRETO 9 luglio 2003.

**Sostituzione del rappresentante effettivo e supplente della commissione provinciale cassa integrazione operai agricoli (C.I.S.O.A.) di Vibo Valentia** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

DECRETO 16 luglio 2003.

**Sostituzione dei componenti effettivi della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole e nomina dei componenti supplenti in seno alla medesima commissione di Bari** . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 21 luglio 2003.

**Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Fenice», in Massa** . . . . . . . . . . Pag. 14

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

DECRETO 21 luglio 2003.

**Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «“Torgiano” rosso riserva»** . . . . . . . . . . Pag. 15

DECRETO 21 luglio 2003.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»**. . . . . . . Pag. 17

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia delle entrate**

DECRETO 24 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Suzzara** . . . . . . . . . . Pag. 20

**Agenzia del territorio**

DECRETO 21 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania** . . . . . . . . . . Pag. 20

DECRETO 31 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Caserta**. . . . . . . . . . Pag. 21

**Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali**

DELIBERAZIONE 12 giugno 2003.

**Valutazione dell'accordo 10 marzo 2003 sui servizi minimi nel settore delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato.** (Deliberazione n. 03/103) . . . . . . . . . . Pag. 21

**CIRCOLARI**

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

CIRCOLARE 20 maggio 2003, n. **200303644.**

**Applicazione della normativa CE in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP., art. 15 del Regolamento CE n. 2792/1999 e articoli 1 e 2, Regolamento CE n. 2318/2001** Pag. 23

**Cassa depositi e prestiti**

CIRCOLARE 29 luglio 2003, n. **1253.**

**Linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti** . . . . . . . . . . Pag. 26

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero dell'economia e delle finanze -** AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO: Precisazioni in riferimento ai decreti di decadenza dalle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, nei confronti della Romar S.r.l., in Castellammare di Stabia. . . . . . . . . . . Pag. 27

**Ministero della salute:**

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Normobren» . . . . . . . . . . Pag. 27

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cebran» . . . . . . . . . . Pag. 28

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ubiten». . . . . . . . . . . Pag. 28

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Issium» . . . . . . . . . . Pag. 28

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Decorenone». . . . . . . . . . . Pag. 28

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Flugeral». . . . . . . . . . . Pag. 28

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Muscoril trauma» . . . . . . . . Pag. 29

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gluthion» . . . . . . . . . . Pag. 29

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Reparil» . . . . . . . . . . Pag. 29

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neurex» . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nicholin» . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tationil» . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Praxilene» . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Link». . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali:**

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Minerva», in Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Padre Pio», in Manfredonia . . . . . . . . . . Pag. 31

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «I figli del Sacro Cuore della terza età», in Casalnuovo Monterotaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Balalaika», in Lesina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Primavera», in Troia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sinergica», in Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Niagara», in Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agri 2000», in Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Liberi lavoratori», in Sannicandro Garganico. . . . Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130/L

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. **210.**

**Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.**

**03G0232**

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. **211.**

**Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico.**

**03G0229**

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cerreto Sannita e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott. ssa Maria Rita Circelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1310/Gab.13.57.1 del 23 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Rita Circelli.

Roma, 11 luglio 2003

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**03A09170**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Campione d'Italia e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campione d'Italia (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campione d'Italia (Como) è sciolto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Il dott. Umberto Lucchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Campione d'Italia (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 luglio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1788/03/1° Settore EE.LL. del 10 luglio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campione d'Italia (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Lucchese.

Roma, 15 luglio 2003

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**03A09171**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2003.

**Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del programma «Archimed» inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transnazionale, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 8/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta gli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro del-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale, e all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 03051 del 31 gennaio 2002 relativa alla rideterminazione dei nuovi profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, concordati con la Commissione europea, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite alle singole sezioni;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce per la Sezione transnazionale degli stessi una quota di finanziamento a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) n. 117 del 3 marzo 2003 di approvazione del programma «Archimed» tra la Grecia e l'Italia, compreso nella sezione transnazionale dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 78.716.324,00 euro a totale carico del FESR;

Considerato che, secondo la sopracitata nota ministeriale, alla parte italiana del programma Interreg III «Archimed» è stato attribuito un ammontare di risorse comunitarie pari a 19.712.324,00 euro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica a totale carico dello Stato dello stesso importo;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata al programma «Archimed» richiamato in premessa, la somma complessiva di 1.379.862,68 euro, a titolo di acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'IGRUE.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

*L'ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 139*

**03A08997**

---

DECRETO 8 luglio 2003.

**Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale del programma «Italia-Adriatico», inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 9/2003).

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO
### PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta gli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 meuro (a prezzi del 1999);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 239/03 del 25 agosto 2001 che modifica gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III, inserendo ulteriori province italiane, per rafforzare la cooperazione transfrontaliera nell'Adriatico;

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000- 2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 03051 del 31 gennaio 2002 relativa alla rideterminazione dei nuovi profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, concordati con la Commissione europea, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite alle singole sezioni;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) n. 4627 del 24 dicembre 2002 di approvazione del programma «Italia-Adriatico» tra l'Italia e la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, l'ex-Repubblica di Jugoslavia e l'Albania, compreso nella sezione transfrontaliera dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 50.507.965,00 euro, a totale carico del FESR ed una corrispondente quota nazionale pubblica di pari importo, di cui 35.355.574,00 euro a carico dello Stato e 15.152.391,00 euro a carico delle regioni ed altri enti pubblici interessati;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata alla regione Abruzzo, per il programma «Italia-Adriatico», richiamato in premessa, la somma complessiva di 2.474.890,18 euro, a titolo di acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, versando l'intero ammontare alla predetta regione Abruzzo che provvede a trattenere la quota di propria competenza e ad attribuire la quota spettante alle altre regioni partecipanti al programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

*L'ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 140*

**03A08998**

---

DECRETO 8 luglio 2003.

**Integrazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale del programma «Italia-Slovenia», inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 10/2003).

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministra-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Visto il proprio decreto n. 11/2002 del 29 marzo 2002, con il quale si è provveduto ad assegnare, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, l'acconto del 7 per cento, pari a 2.116.751,00 euro, del cofinanziamento statale per il Programma «Italia-Slovenia», inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) n. 1703 del 27 luglio 2002, che istituisce un sostegno speciale per le regioni confinanti con i Paesi candidati a far parte della Unione europea assegnando 1,381 meuro supplementari al programma «Interreg IIIA - Phare CBC Italia-Slovenia»;

Considerato che a fronte delle suddette risorse comunitarie aggiuntive la corrispondente quota di cofinanziamento statale a carico del citato Fondo di rotazione ammonta a 966.700 euro, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica ai sensi della delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000;

Tenuto conto che, così come previsto dall'art. 32, paragrafo 2 del richiamato regolamento CE n. 1260/99, occorre provvedere all'assegnazione dell'acconto del 7 per cento, pari a 67.669,00 euro;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia, quale Autorità di pagamento del programma «Italia-Slovenia», inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, la somma di 67.669,00 euro a titolo di integrazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale a carico del medesimo Fondo, già assegnato con il proprio decreto n. 11/2002, di cui alle premesse.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la predetta quota secondo la normativa vigente, versando l'intero ammontare alla predetta Autorità di pagamento che provvede a trattenere la quota di propria competenza ed a attribuire la quota spettante alla regione Veneto, partecipante al programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

*L'ispettore generale capo:* AMADORI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 141*

**03A08999**

DECRETO 23 luglio 2003.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, terza e quarta tranche.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 17 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.258 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 2003 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, fino all'im-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

porto massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2003, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 20 giugno 2003.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 20 giugno 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando in domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 giugno 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

**03A09168**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 23 luglio 2003.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, seconda e terza tranche.**

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.258 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 2003, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti, dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta, dal momento che, alla data del regolamento, sarà pervenuta a scadenza.

### Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2019, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto ministeriale 18 giugno 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizione della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giomo 30 luglio 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 luglio 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore al-l'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello dì aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP «quindicennali» (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 1° agosto 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2004 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.39.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programnazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

**03A09169**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2003.

**Sostituzione del rappresentante effettivo e supplente della commissione provinciale cassa integrazione operai agricoli (C.I.S.O.A.) di Vibo Valentia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede la costituzione presso la sede dell'I.N.P.S. di una commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato temporaneamente sospesi dal lavoro;

Visto il proprio decreto n. 12 del 20 luglio 2000, concernente la ricostituzione presso l'I.N.P.S. di Vibo Valentia della commissione provinciale cassa integrazione operai agricoli;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le note del 7 luglio 2003 e del 9 luglio 2003, con le quali l'organizzazione sindacale U.I.L. di Vibo Valentia chiede la sostituzione del rappresentante effettivo e supplente, in seno alla commissione sopra citata;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Il sig. Barbalaco Pasquale nato a Footscray (Australia) il 10 gennaio 1971 e domiciliato presso l'organizzazione sindacale U.I.L. di Vibo Valentia in Viale Matteotti n. 15, è nominato membro effettivo della CISOA, in sostituzione della sig.ra Soriano Lucia che diventa membro supplente in sostituzione del sig. Fresca Rocco. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'I.N.P.S. di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 9 luglio 2003

*Il direttore:* TRAPUZZANO

**03A08780**

DECRETO 16 luglio 2003.

**Sostituzione dei componenti effettivi della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole e nomina dei componenti supplenti in seno alla medesima commissione di Bari.**

## IL DIRIGENTE PREPOSTO
### DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Vista la legge 23 dicembre 1998, 448, che all'art. 80, comma 3, conferisce le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla commissione provinciale per la manodopera agricola, alle commissioni provinciali di cui all'art. 14 della predetta legge n. 457/72;

Visto il decreto direttoriale n. 363/99 del 4 giugno 1999 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole;

Viste le note della direzione provinciale del lavoro n. 7018 del 9 giugno 2003 e n. 8012 del 1° luglio 2003, con le quali si lamentava la mancata partecipazione dei rappresentanti della confederazione generale dell'agricoltura italiana, unione provinciale agricoltori (Confagricoltura-U.P.A.) e si invitava la suddetta confederazione a nominare, con assoluta urgenza, nuovi rappresentanti;

Vista la nota n. 1440 dell'8 luglio 2003 con la quale la confederazione generale dell'agricoltura italiana, unione provinciale agricoltori (Confagricoltura-U.P.A.) ha designato i signori Cassa Maria Teresa e De Ceglia Giuseppe, componenti effettivi della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole ed i signori Villani Vincenzo e D'Alessandro Gennaro componenti supplenti della medesima commissione;

Decreta:

I signori Cassa Maria Teresa e De Ceglia Giuseppe sono nominati componenti effettivi della commissione provinciale per l'integrazione del salario degli operai dipendenti da imprese agricole ed i signori Villani Vincenzo e D'Alessandro Gennaro sono nominati componenti supplenti in seno alla medesima commissione in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 luglio 2003

*Il dirigente preposto:* NICASTRI

**03A08836**

DECRETO 21 luglio 2003.

**Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Fenice», in Massa.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
### DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della Cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti delle società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere favorevole previsto dall'art. 18 della legge n. 127/1991, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 30 aprile 2003, protocollo n. 1500416/P del 7 maggio 2003;

Accertata l'assenza di rapporti patrimoniali da definire afferenti gli enti in parola;

Atteso che, nelle more della riorganizzazione degli uffici, in applicazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 287/2001, continua ad

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

essere di competenza delle D.P.L. l'emanazione dei decreti di scioglimento ex art. 2544, senza nomina di liquidatore;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottonotata società cooperativa:

1) società cooperativa produzione e lavoro «Fenice», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 23 gennaio 1996, per rogito notaio Carmelo La Rosa, n. 27735 di repertorio; registro società n. 1003/96 del tribunale di Massa Carrara; posizione BUSC 826/273600.

Carrara, 21 luglio 2003

*Il direttore:* GALLINA

**03A09000**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2003.

**Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva».**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «"Torgiano" rosso riserva» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista l'istanza, in data 15 febbraio 2002, della regione Umbria, che ha fatto propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Torgiano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «"Torgiano" rosso riserva», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Umbria;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Torgiano il 13 marzo 2003, con la partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «"Torgiano" rosso riserva» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva».

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Torgiano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «TORGIANO» ROSSO RISERVA

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» è riservata al vino rosso riserva già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dal 70% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le relative caratteristiche di qualità. Sono esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti «Torgiano» rosso riserva, tutti i terreni di pianura alluvionali ed umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio, nonché i terreni posti nel fondo valle e lungo i fossi ed i rii che scendono sul lato nord della collina detta Brufa.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.500 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva non deve essere superiore a tonnellate 9 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitati di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 70% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Torgiano, in provincia di Perugia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, dei quali almeno sei mesi in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre al 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva il termine «Riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e non può essere intercalato tra questa e la denominazione geografica «Torgiano». Detto termine «Riserva» non può figurare in caratteri superiori alla denominazione «Torgiano».

Inoltre è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località; inoltre, nella designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva, può essere utilizzata anche la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempreché, tali indicazioni o menzioni, siano comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalla quale effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro tipo «bordolese» o «borgognotta» o simile e di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini, e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca.

**03A08991**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 21 luglio 2003.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Torgiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista l'istanza, in data 15 febbraio 2002, della regione Umbria, che ha fatto propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Torgiano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Torgiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e successive modifiche;

Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Umbria;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Torgiano il 13 marzo 2003, con la partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Torgiano» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Torgiano", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Torgiano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TORGIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Torgiano» preceduta dalla specificazione relativa al colore o al nome dei vitigni, o seguita dalla specificazione «spumante», è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione, così come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

*Bianco di Torgiano:*

Trebbiano Toscano: dal 50% al 70%.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

*Rosso di Torgiano e Rosato di Torgiano:*

Sangiovese: dal 50% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 50%.

*Merlot di Torgiano:*

Merlot dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Chardonnay di Torgiano:*

Chardonnay: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Pinot grigio di Torgiano:*

Pinot grigio: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Riesling italico di Torgiano:*

Riesling bianco: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Cabernet sauvignon di Torgiano:*

Cabernet sauvignon: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Pinot nero di Torgiano:*

Pinot nero: dall'85% al 100%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

*Torgiano spumante:*

Chardonnay: fino al 50%;

Pinot nero: fino al 50%.

Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa e/o bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata:

Bianco di Torgiano;

Rosso di Torgiano;

Rosato di Torgiano;

Merlot di Torgiano;

Chardonnay di Torgiano;

Pinot grigio di Torgiano;

Riesling italico di Torgiano;

Cabernet sauvignon di Torgiano;

Pinot nero di Torgiano;

Torgiano Spumante,

devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, tutti i vigneti di giacitura ed esposizione adatta i cui terreni siano compresi nel territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia, così come delimitato nel precedente art. 3.

Sono esclusi i terreni alluvionali recenti ed umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di «Torgiano» non deve essere superiore a:

ton 12,5 a ettaro per i vini: Bianco di Torgiano e Chardonnay di Torgiano;

ton 12,0 a ettaro per i vini: Rosso e Rosato di Torgiano;

ton 11,5 a ettaro per i vini: Merlot di Torgiano, Riesling italico di Torgiano e Pinot grigio di Torgiano;

ton 9,0 a ettaro per i vini: Pinot nero di Torgiano e Cabernet Sauvignon di Torgiano;

ton 10,0 a ettaro per il vino: Torgiano spumante.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini i titoli alcolometrici volumici minimi naturali sotto indicati:

«Torgiano spumante»: 10,50% vol;

«Bianco di Torgiano», «Chardonnay di Torgiano», «Pinot grigio di Torgiano», «Merlot di Torgiano» e «Riesling italico di Torgiano»: 11,00% vol;

«Rosso e Rosato di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano»: 11,50% vol.

La tipologia «Rosato di Torgiano» deve essere ottenuta mediante vinificazione in bianco con eventuale breve macerazione per l'assunzione del colore.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Torgiano e/o nei territori dei comuni limitrofi, in provincia di Perugia.

Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» spumante devono avvenire con procedimento tradizionale (fermentazione in bottiglia) con durata non inferiore a due anni di permanenza sulle fecce nell'ambito del territorio della provincia di Perugia.

Le operazioni di affinamento in bottiglia dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Torgiano», «Merlot di Torgiano», «Cabernet Sauvignon di Torgiano» e «Pinot nero di Torgiano», della durata di almeno sei mesi, possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe. Inoltre, tali vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

*a)* «Bianco di Torgiano»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, floreale, gradevole;

sapore: asciutto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*b)* «Rosso di Torgiano»:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

*c)* «Rosato di Torgiano»:

colore: rosa salmone tenue;

odore: fruttato;

sapore: asciutto, fresco, vivace;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

*d)* «Chardonnay di Torgiano»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo caratteristico, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, fruttato, leggermente acidulo;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*e)* «Pinot grigio di Torgiano»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fine e fruttato;

sapore: asciutto, fruttato, fragrante e gustoso;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*f)* «Riesling italico di Torgiano»:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato;

sapore: gradevolmente acidulo, fruttato;

estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*g)* «Cabernet Sauvignon di Torgiano»:

colore: rosso, granato;

odore: intenso, persistente, tipico del vitigno;

sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

*h)* «Pinot nero di Torgiano»:

colore: rosso granato tendente al porpora;

odore: pieno, persistente, tipico del vitigno;

sapore: asciutto di corpo;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

*i)* «Torgiano» spumante:

perlage: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: leggero e piacevolmente fruttato;

sapore: secco e netto, elegante ed armonico con vago sentore di mela e biancospino;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

*j)* «Merlot di Torgiano»:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: vinoso tipico del vitigno;

sapore: morbido, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore: 22,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «riserva», «selezionato», «vecchio» e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località; inoltre, nella designazione dei vini di «Torgiano», può essere utilizzata la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempreché, tali indicazioni o menzioni siano comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, e che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per tutte le tipologie di vino della denominazione di origine controllata «Torgiano», ad eccezione della tipologia «spumante» per la quale è facoltativa, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Torgiano» debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini.

I recipienti devono essere chiusi esclusivamente con tappo raso bocca.

Per le capacità inferiori a 0,375 litri sono ammesse chiusure alternative, previste dalla vigente normativa.

**03A08992**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Suzzara.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota in data 26 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Suzzara ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Suzzara, il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2003

*Il direttore regionale:* ORSI

**03A09259**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 14 luglio 2003, prot. n. 241149, del direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari - sez. staccata di Tempio Pausania;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dal blocco del sistema automatico di apertura delle porte d'ingresso, relativamente al servizio di conservazione dei RR.II. che ha impedito l'accesso ai locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato, che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari – sez. staccata di Tempio Pausania è accertato come segue:

il giorno 12 luglio dalle ore 8 alle 14.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 21 luglio 2003

*Il direttore regionale:* MARTINI

**03A09119**

DECRETO 31 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caserta.**

## IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Caserta dell'Agenzia del territorio n. 200319 del 1º luglio 2003 con la quale è stato comunicato che il giorno 27 giugno 2003 a causa della massiccia adesione del personale dipendente allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali per il predetto giorno non ha potuto garantire il servizio di pubblicità immobiliare di S. Maria C.V. (Servizi ipotecari) e l'irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Caserta (Servizi catastali).

Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare, producendo l'irregolare funzionamento dell'Ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 819 del 30 luglio 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sotto indicato ufficio, è accertato come segue:

giorno: 27 giugno 2003.

regione: Campania.

ufficio: Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Caserta - Servizio di pubblicità immobiliare di S. Maria C.V. e irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caserta, servizi catastali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 luglio 2003

*Il direttore compartimentale f.f.:* FIORILLO

**03A09379**

# COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 12 giugno 2003.

**Valutazione dell'accordo 10 marzo 2003 sui servizi minimi nel settore delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato.** (Deliberazione n. 03/103).

## LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. n. 8365 (Ferrovie dello Stato S.p.a., organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie e Sma-Fast-Confsal, Sasmant), ha adottato la seguente delibera:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Premesso:

1. che questa Commissione, con delibera n. 00/127 del 9 marzo 2000 ha invitato la Società Ferrovie dello Stato S.p.a. e le organizzazioni sindacali interessate a stipulare un accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare nel settore del trasporto marittimo gestito dalle Ferrovie dello Stato;

2. che la Società Ferrovie dello Stato S.p.a., con nota del 2 giugno 2000, prot. 0241, ha comunicato alla Commissione di avere raggiunto, in data 1° giugno 2000, un accordo con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sma-Confsal, Ugl Ferrovie e Sasmant, sui servizi minimi in caso di sciopero nel settore delle Navi Traghetto FF. SS. e, altresì, un accordo sullo stesso testo contrattuale anche con le organizzazioni sindacali Fisast-Cisas e C.S.T.-Cisal;

3. che nell'accordo del 1° giugno 2000 le parti hanno dato espressamente atto della necessità di rendere compiutamente congruo quest'ultimo - ed anche l'accordo del 23 novembre 1999 (1), al quale il primo strettamente si connette - con il mutato quadro legislativo, come innovato dalla legge n. 83 del 2000;

4. che la Commissione, con delibera n. 00/227 del 12 ottobre 2000, anche sulla base di tale presa d'atto, ha valutato idoneo tale accordo, invitando le parti stipulanti a rendere conforme l'accordo stesso alle regole ed ai principi di cui alla legge n. 83 del 2000 ed a sottoporre il nuovo testo alla valutazione della Commissione;

5. che con nota in data 10 marzo 2003, prot. n. D.RI/226 la Società Ferrovie dello Stato S.p.a. ha trasmesso a questa Commissione l'accordo siglato in data 10 marzo 2003 tra il Gruppo FS e l'Agens e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant, relativo ai servizi minimi nel settore delle navi traghetto FS;

6. che l'organizzazione sindacale CST/Cisal, ancorché non partecipante alle trattative per la definizione dell'accordo citato, ha dichiarato, nella nota 1° aprile 2003 prot. 1754, di avere espresso formale disponibilità a sottoscriverlo;

7. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni ha richiesto, in data 26 marzo 2003, prot. 3695, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 1° giugno 2000, entro il 5 aprile 2003;

8. che a tale richiesta hanno risposto, nel termine fissato dalla Commissione, l'Unione nazionale consumatori, con nota del 1° aprile 2003, e la Adoc, con nota del 2 aprile 2003, entrambe esprimendo parere favorevole;

Considerato:

1. che i servizi minimi essenziali dell'accordo del 10 marzo 2003 risultano idonei a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;

2. che, in particolare, il motivo per il quale l'accordo in oggetto, con riferimento al trasporto ferroviario nella tratta da e per la Sicilia, prevede che siano assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.2. dell'accordo sui servizi minimi nel trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 (1), e non anche di quelle necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.1. del medesimo accordo del 1999 (1) (ai sensi del quale, «nei giorni feriali devono essere assicurati servizi adeguati nelle fasce di massima utenza dei pendolari (6-9, 18-21), secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza»), è stato indicato dalla Società FF.SS., con nota in data 15 aprile 2003 prot. D.RI/397, nel fatto che tra i servizi garantiti ai sensi del citato punto 4.2.1. non sono previsti treni da traghettare sullo stretto di Messina, ed il traffico «pendolare» sullo stretto nell'ambito delle fasce orarie garantite viene assicurato dai mezzi veloci che, in coerenza con quanto previsto nel punto 4.2.1. citato, effettuano il servizio secondo i volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza;

3. che, inoltre, la limitazione delle corse garantite delle «navi bidirezionali» nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 nella tratta da e per la Sicilia in ragione di un terzo di quelle programmate, trova giustificazione in considerazione del fatto che la garanzia della erogazione del servizio completo durante le fasce è assicurata attraverso la completa operatività del servizio svolto dai «mezzi veloci», come pure ha precisato la Società F.S., con nota in data 15 aprile 2003 prot. D.RI/397;

Valuta idoneo

l'accordo siglato in data 10 marzo 2003 tra il Gruppo FS e l'Agens e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant, relativo ai servizi minimi nel settore delle navi traghetto FS, che si allega alla presente delibera;

Dispone

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, alla Società Ferrovie dello Stato, all'Agens, ed alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant.

Dispone

altresì la pubblicazione dell'accordo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 giugno 2003

*Il presidente:* MARTONE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI
NEL SETTORE NAVI TRAGHETTO FS
(Legge n. 146/90 come modificata dalla legge 83/2000)

Il Gruppo FS, Agens e le organizzazione sindacale firmatarie del presente accordo, in attuazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, aderendo all'invito formulato dalla Commissione di garanzia in data 18 aprile 2002, concordano sulle seguenti prestazioni indispensabili per il settore delle navi traghetto del Gruppo FS.

Tratta da e per la Sardegna: p.m.

Tratta da e per la Sicilia: trasporto ferroviario.

Vengono assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.2. dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999 (1). Sulle stesse navi sarà garantito il trasportato sulla base delle prassi vigenti.

In occasione delle iniziative di sciopero le parti negozieranno le eventuali necessità connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri, in particolare per i trasporti di carri e gommato con animali vivi e/o merci deperibili e/o merci pericolose e/o sostanze nocive o tossiche, per le quali si ritenga opportuno assicurarne l'effettuazione.

In caso di sciopero nazionale festivo vengono assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni inseriti nell'elenco di cui alla lettera *f)* del testo del punto 4.2.4. dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999 come modificato dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1).

Navi bidirezionali: viene garantita l'effettuazione di un terzo delle corse programmate nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.

Mezzi veloci: in coerenza con quanto previsto al punto 4.2.1. dell'accordo del 23 novembre 1999 (1), vengono garantite le corse previste nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9 e 18-21) secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza.

Per quanto riguarda l'efficacia, il campo di applicazione, le norme generali, il preavviso, le modalità di proclamazione, la durata dello sciopero, la revoca dello sciopero proclamato, le franchigie, il divieto di scioperi concomitanti, la sospensione dello sciopero e le norme relative al personale comandato, si conferma quanto stabilito dall'accordo del 23 novembre 1999 (1).

Per quanto riguarda l'intervallo tra azioni di sciopero (rarefazione oggettiva e soggettiva) si conferma quanto previsto ai punti 3.3.4 e 3.3.5 dell'accordo del 23 novembre 1999 come modificati dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1).

Roma, 10 marzo 2003

Gruppo FF.SS. — Filt-Cgil

Agens — Fit-Cisl

Uilt

UGL Ferrovie

Sma/Fast-Confsal

Sasmant

---

(1) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2002 - Serie generale.

**03A08592**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 20 maggio 2003, n. **200303644.**

**Applicazione della normativa CE in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP., art. 15 del Regolamento CE n. 2792/1999 e articoli 1 e 2, Regolamento CE n. 2318/2001.**

*Alle Organizzazioni cooperative:*
*Federpesca - Legapesca*
*Federcoopesca - Agci pesca*
*Unci pesca - Api*
*Flai Cgil - Uila*
*Fai Cisl*
e, per conoscenza
*Alle Capitanerie di porto*

*Premessa:*

La Commissione europea, con decisione del 15 gennaio 2003, ha approvato, come è noto, il progetto, notificato in data 11 settembre 2002, prot. n. 260329, relativo alle azioni realizzate dagli operatori del settore (misura 4.4 DOCUP) per la parte di competenza statale, ed in particolare la normativa in materia di contributi alle OO.PP. e Associazioni di OO.PP.

Detto progetto prevede un ammontare di risorse per il finanziamento delle misure in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP. di 5.086.000,00 euro (di cui 2.543.000,00 euro a carico della Commissione).

A seguito del decentramento amministrativo, le regioni a partire dal 1° maggio 2003, saranno deputate a svolgere le funzioni di istruttoria, di parere vincolante sul riconoscimento e di aiuto al funzionamento, previste dall'art. 15 del Regolamento Ce n. 2792/99, per quanto concerne le OO.PP. costituite a livello regionale. A tal fine, sarà attribuita alle stesse regioni quota parte dell'ammontare totale di risorse previsto per il finanziamento delle suddette misure.

Con successiva disposizione verrà ripartita annualmente tra le regioni la suddetta quota dell'ammontare totale di risorse in base alle OO.PP. riconosciute.

L'Amministrazione Centrale provvederà comunque ad emanare il prescritto provvedimento di riconoscimento anche per le OO.PP. a carattere regionale, in quanto diretto responsabile del perseguimento degli obiettivi comunitari innanzi alle Istituzioni dell'Unione europea.

Tenuto conto che alcune OO.PP. sono state già riconosciute dal Ministero delle Politiche agricole e forestali — direzione generale per la pesca e l'acquacoltura — e altre hanno presentato istanza di riconosci-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mento entro la data del 30 aprile 2003, della predetta disponibilità viene riservata allo Stato la somma di 3.000.000,00 di euro per finanziare in modo prioritario le associazioni di OO.PP., le azioni di interesse collettivo promosse da organismi nazionali e gli aiuti per le OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento alla data del 30 aprile 2003, salvo il successivo conferimento alle regioni delle risorse che dovessero residuare una volta completata la suddetta fase di finanziamento da parte della Amministrazione Centrale.

L'Amministrazione Centrale conserverà, peraltro, le competenze in materia di gestione e responsabilità relativamente alle OO.PP. a carattere trasnazionale, nazionale e multiregionale.

1. *Normativa di riferimento.*

Il Regolamento del Consiglio CE n. 104/2000 del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e acquacoltura, prevede al Titolo II relativo alle Organizzazioni di Produttori, le condizioni richieste ai fini della concessione e revoca del riconoscimento alle OO.PP. e alle Associazioni di OO.PP.

Il Regolamento della Commissione CE n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, disciplina le modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle OO.PP. nel settore della pesca e acquacoltura, e in particolare disciplina le attività di spesa per il funzionamento delle stesse OO.PP.

Il successivo Regolamento della Commissione CE n. 2318/2001 del 29 novembre 2001, reca le modalità di applicazione del Regolamento n. 104/2000 del Consiglio, per ciò che concerne il riconoscimento delle OO.PP. nel settore dei prodotti della pesca e della acquacoltura.

Inoltre il Regolamento del Consiglio Ce n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999, definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (in particolare l'art. 15 relativo alle azioni realizzate dagli operatori del settore: paragrafo 1, costituzione e funzionamento OO.PP.; paragrafi 2-3 azioni di interesse collettivo).

2. *Aiuti alla costituzione e funzionamento delle OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento al 30 aprile 2003.*

Ai fini del riconoscimento e della concessione degli aiuti al funzionamento si rammenta quanto segue:

al fine di promuovere la costituzione ed il funzionamento delle OO.PP., gli aiuti previsti sono quelli indicati dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 2792/1999 e dai rispettivi allegati.

Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000 e riconosciute fino al 30 aprile 2003 o che hanno presentato domanda di riconoscimento alla stessa data. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente i seguenti limiti:

*a)* il 3%, il 2% e l'1% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori; o in alternativa

*b)* il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.

L'anticipo del 50% calcolato sul minore dei due giustificativi verrà erogato a tutte le OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento al 30 aprile 2003, il saldo verrà attribuito alle stesse sulla base della rendicontazione e in percentuale sull'ammontare delle risorse disponibili e delle domande presentate.

3. *Iniziative di interesse collettivo promosse da Associazioni nazionali di produttori.*

Al fine di perseguire le finalità di cui ai paragrafi 2 e 3, art. 15 del Regolamento CE n. 2792/1999 e per adeguarsi alla nuova situazione di mercato dei prodotti ittici o ancora per definire una strategia di filiera, il Ministero contribuisce ad incentivare e a sviluppare le iniziative indicate nella normativa come ad es.:

iniziative di interesse collettivo, promosse da associazioni di produttori o da altri organismi che li rappresentano per gli obiettivi indicati, in particolare progetti di rintracciabilità della produzione e di qualificazione dei prodotti ittici; organizzazione del commercio elettronico della pesca; promozione e diffusione della innovazione tecnologica; miglioramento della qualità; creazione di valore aggiunto dei prodotti; miglioramento della conoscenza e trasparenza della produzione e del mercato.

Le iniziative possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorità di gestione, e tati da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Per quanto concerne il tasso di aiuto relativo alle predette iniziative si fa riferimento all'allegato IV, gruppo 3, del Regolamento CE 2792/99.

In sede di prima applicazione verranno esclusivamente finanziate le OO.PP. e le Associazioni di OO.PP. di cui in premessa.

4. *Requisiti relativi alle OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento alla data del 30 aprile 2003.*

In base all'art. 1, Regolamento della Commissione Ce n. 2318/2001, della Commissione del 29 novembre 2001, concernente le modalità di applicazione del Rego-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

lamento CE n. 104/2000 del Consiglio, per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'organizzazione di produttori, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, Regolamento CE n. 104/2000, svolge un'attività economica sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento se:

la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento è giudicata dal Ministero sufficientemente ricavante in base alle dimensioni, alla capacità totale dei pescherecci che vi hanno il porto di base ed alla regolarità ed entità degli sbarchi; e

ricorra una delle seguenti condizioni:

il numero dei pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori è pari almeno al 20% del numero totale di pescherecci abitualmente presenti nella zona;

riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di OO.PP. smercia i seguenti quantitativi:

almeno il 15% del quantitativo totate prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o almeno il 30% del quantitativo totale in un porto o mercato rilevante della stessa zona, espresso in tonnellate.

L'attività di un'organizzazione di produttori, i cui aderenti siano, per almeno il 30% produttori svolgenti abitualmente la propria attività in una o più zone diverse da quella in cui si trova il porto di base dei pescherecci gestiti dagli aderenti, e considerata sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 104/2000 se, per la specie o il gruppo di specie per cui e chiesto il riconoscimento, l'organizzazione smercia almeno il 4% della produzione nazionale, espressa in tonnellate.

Ove il riconoscimento sia richiesto per i prodotti di allevamento, l'attività economica è considerata sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 104/2000 se l'organizzazione di produttori smercia almeno il 25% del quantitativo totale prodotto per la specie, o il gruppo di specie acquicole di cui trattasi in una zona di produzione che il Ministero in questione ritiene sufficientemente rilevante, in base ai criteri da esso stabiliti.

5. *Modalità di erogazione dell'aiuto comunitario.*

Gli aiuti previsti dall'art. 15 Regolamento CE n. 2792/1999 e dal Regolamento CE n. 908/2000 per le OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento al 30 aprile 2003, vengono liquidati come segue:

50% a titolo di acconto previo rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa;

il saldo e versato a rendicontazione avvenuta previa richiesta del beneficiario la garanzia è svincolata all'atto dell'approvazione della richiesta previo riscontro delle spese rendicontate.

6. *Controllo di gestione.*

A partire dal 1° maggio 2003, le regioni responsabili delle attività di istruttoria, parere vincolante sul riconoscimento e aiuto al funzionamento, effettueranno i prescritti controlli sulle OO.PP. regionali, circa la gestione delle somme erogate, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti beneficiari e della loro conformità agli obiettivi approvati, salvo ulteriori controlli disposti dall'Amministrazione centrale su tutte le OO.PP. indistintamente, in qualità di Stato membro e, quindi diretto responsabile del perseguimento degli obiettivi comunitari innanzi alle istituzioni dell'Unione europea.

7. *Normativa di dettaglio riguardante le Associazioni di OO.PP.*

I requisiti per il riconoscimento sono quelli previsti dall'art. 2 del Regolamento CE n. 2318/2001, che riconosce l'associazione di OO.PP. solamente qualora:

raggruppi un numero minimo di organizzazioni di produttori riconosciute rispetto al numero totale di OO.PP. dello Stato membro in un determinato settore d'attività e il valore della produzione commercializzata dall'Associazione rappresenti, nel settore di attività interessato, almeno il 20% della produzione nazionale.

I decreti di impegno sulla base delle previsioni di spesa, per le Associazioni di OO.PP., tengono conto delle percentuali previste dal Regolamento CE n. 908/2000, art. 2, punto 2, fino ad un importo massimo di 180.000,00 euro.

8. *Disposizioni generali.*

Gli aiuti previsti dalla presente circolare non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 1998 «Adozione delle misure del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164».

Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia alla normativa comunitaria di riferimento, nonché ai complementi di programmazione del DOCUP 2000-2006 che definiscono le modalità di attuazione delle misure.

Roma, 20 maggio 2003

*Il direttore generale*
*per la pesca e l'acquacoltura*
TRIPODI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 380*

**03A09183**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 29 luglio 2003, n. **1253.**

**Linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti.**

*Alle Amministrazioni statali*
*Agli Enti pubblici*
*Alle Regioni*
*Alle Province autonome di Trento e di Bolzano*
*Alle Amministrazioni provinciali e comunali*
*Alle Comunità montane, isolane e di arcipelago*
*Alle Unioni di comuni*
e, per conoscenza:
*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
*Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome*
*Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*
*Alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali*
*All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)*
*All'Unione province italiane (U.P.I.)*
*All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)*

*Premessa:*

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti (CDP) è, in via generale, autorizzata a concedere mutui per finanziare le spese di investimento dei propri enti mutuatari.

Per la maggior parte di questi ultimi, il divieto di ricorrere al credito per finanziare spese diverse da quelle di investimento deriva dai loro stessi ordinamenti:

per i comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni, il divieto è sancito a livello costituzionale (art. 119 Cost.);

per le articolazioni interterritoriali, associative o strumentali degli enti locali, quali le comunità montane, isolane o di arcipelago, le unioni di comuni, i consorzi di funzioni, il divieto discende in via generale dal combinato disposto degli articoli 2 e 202 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

La definizione di «investimento» assume dunque un ruolo centrale sia presso gli ordinamenti degli enti di riferimento che presso l'Istituto, la cui attività di finanziamento è comunque vincolata a tale parametro, anche quando essa è rivolta a soggetti non direttamente destinatari dei divieti sopramenzionati.

Per le ragioni esposte, si ritiene utile fornire alcune sintetiche linee guida, volte a rappresentare gli orientamenti assunti su situazioni che, in sede di verifica delle condizioni che legittimano l'intervento della CDP a norma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale, hanno presentato il maggiore grado di complessità.

*Spese di investimento:*

Per spese di investimento finanziabili dalla CDP si intendono le spese in conto capitale a fronte delle quali nel bilancio dell'ente, che le sostiene, si registra un incremento patrimoniale.

Le ragioni che hanno indotto l'Istituto a delimitare la propria attività creditizia sulla base di tale definizione risiedono principalmente in due ordini di motivi:

in primo luogo, tale definizione risponde all'esigenza, propria di una istituzione preposta all'erogazione del credito, di salvaguardare la solidità patrimoniale dei soggetti finanziati e, dunque, di limitare l'intervento in favore degli enti che informano il proprio operato a criteri di stabilità patrimoniale;

in secondo luogo, tale definizione è in linea con quelle contenute nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (Reg. CE 25 giugno 1996 n. 2223), rilevanti ai fini dell'applicazione delle fonti comunitarie in materia di disavanzi pubblici.

Per la determinazione del criterio di operatività sopra indicato, la CDP ha preso atto che l'art. 202 del T.U.E.L., nel circoscrivere il ricorso all'indebitamento, fa riferimento alle spese di investimento e non alla categoria delle spese in conto capitale. Peraltro, nell'art. 119 della Costituzione, il limite all'indebitamento per gli investimenti è collocato nell'ambito della disposizione che attribuisce agli enti un proprio patrimonio, ponendo in tal modo un nesso tra quest'ultimo e gli investimenti.

*I casi esaminati:*

Tra le fattispecie che, con maggiore frequenza, hanno dato luogo ad approfondimenti rientrano gli investimenti che non sono direttamente realizzati dal soggetto che li finanzia mediante ricorso a capitale di debito.

Il criterio assunto dall'Istituto in questi casi è quello di verificare se le risorse trasferite dall'ente che assume il debito al terzo beneficiario siano utilizzate da quest'ultimo per realizzare investimenti e se questi generino un accrescimento del patrimonio del soggetto finanziatore. Tale variazione deve essere di norma immediata e diretta.

In questa fattispecie rientrano i «conferimenti di capitale». Gli enti mutuatari, attraverso la partecipazione al capitale di società per la gestione di servizi pubblici o al fondo di dotazione di aziende e consorzi, forniscono risorse e ottengono attività finanziarie (azioni/quote) che figurano nel loro stato patrimoniale. È invece esclusa la possibilità di ricorso al credito della CDP, qualora i conferimenti siano destinati a ricapitalizzare consorzi, aziende o società per ripianare perdite.

La possibilità di ricorrere all'indebitamento nei casi in cui l'accrescimento del patrimonio dell'ente sia differito nel tempo non è tuttavia sempre esclusa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sono i casi di concessione di lavori pubblici ovvero di contratti di servizio pubblico, nei quali sia previsto che la proprietà dei beni realizzati venga acquisita al patrimonio dell'ente alla scadenza, anche anticipata, del rapporto concessorio o di servizio. Gli enti possono essere ammessi al finanziamento, ad esempio per la quota di contributo a loro carico, a condizione che si produca la variazione positiva nel loro patrimonio, anche se differita nel tempo.

I «trasferimenti di capitale», dal soggetto che ricorre al capitale di debito a colui che beneficia del trasferimento e realizza l'investimento sono ritenuti meritevoli di finanziamento a condizione che:

i trasferimenti si realizzino tra unità istituzionali appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni (es: contributi agli investimenti erogati dalle Regioni in favore di enti locali per sostenere lo sviluppo infrastrutturale di specifici settori, come viabilità, servizio idrico, ecc.);

i trasferimenti siano a favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari e/o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, che gli stessi trasferimenti siano destinati a investimenti e che le concessioni o i contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.

Nell'ultimo dei casi esaminati la CDP si riserva di verificare quanto posto a fondamento della attività di finanziamento, attraverso l'acquisizione di documentazione (contratto di concessione di lavori pubblici, contratto di servizio, etc.), che dia evidenza della sussistenza delle condizioni richieste.

Integra la fattispecie di trasferimento di capitale (dal soggetto che ricorre al capitale di debito al soggetto che realizza l'investimento l'ipotesi, peculiare dei prestiti della CDP, in cui il mutuo sia concesso a favore del soggetto che realizza l'investimento (mutuatario alias beneficiario) e gli oneri del servizio del debito siano assunti a carico di un altro soggetto (pagatore alias debitore).

Nei casi particolari e in tutti i casi dubbi, quali quelli riferibili ad alcuni contratti atipici (es.: leasing operativo; global service), o al finanziamento di «programmi» di investimenti, l'istituto si riserva di verificare, attraverso un'opportuna attività istruttoria e l'acquisizione di documentazione, la natura delle spese da finanziare.

Roma, 29 luglio 2003

*Il direttore generale:* TURICCHI

**03A09104**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Precisazioni in riferimento ai decreti di decadenza dalle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, nei confronti della Romar S.r.l., in Castellammare di Stabia.**

Con riferimento ai decreti di decadenza dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, pubblicati, in estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario - n. 55, su istanza di parte, si forniscono le seguenti precisazioni:

1) si precisa che il decreto di decadenza n. 7335/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario - n. 55, nei confronti della Romar S.r.l., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), via Leopardi, 13, titolare delle concessioni n. 1364, 1369 e 1373 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Campania, con ordinanza cautelare n. 2864/03 del 5 giugno 2003.

**03A09050**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Normobren».**

*Estratto decreto n. 217 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NORMOBREN, rilasciata alla società Medosan industrie biochimiche riunite S.r.l., con sede in via di Cancelliera, 12 - Cecchina (Roma), nelle confezioni:

A.I.C. n. 027323029 - 30 compresse 500 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027323029 - «500 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09116**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cebran».**

*Estratto decreto n. 218 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CEBRAN, rilasciata alla società Deafarma S.r.l., con sede in piazzale Cadorna Luigi, 11 - Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 028568018 - «1% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028568020 - «30 mg compresse» 30 compresse.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09112**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ubiten».**

*Estratto decreto n. 219 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale UBITEN, rilasciata alla società Lifepharma S.p.a., con sede in via dei Lavoratori, 54 - Cinisello Balsamo (Milano), nelle confezioni:

A.I.C. n. 025229016 - 40 compresse 10 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025229067 - «50» 14 capsule oper. 50 mg;

A.I.C. n. 025229081 - «50» 10 flaconcini orali 50 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficit congeniti di coenzima Q10».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025229016 - «10 mg compresse» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025229067 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 025229081 - «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09113**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Issium».**

*Estratto decreto n. 220 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ISSIUM, rilasciata alla società Lifepharma S.p.a., con sede in via dei Lavoratori, 54 - Cinisello Balsamo (Milano), nelle confezioni:

A.I.C. n. 024418016 - «5» 30 capsule 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 024418028 - «5» 50 capsule 5 mg;

A.I.C. n. 024418030 - 50 capsule 10 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento profilattico dell'emicrania con frequenti e gravi attacchi limitatamente ai pazienti che non hanno risposto ad altre terapie o nei quali tali terapie siano state causa di gravi effetti collaterali».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 024418016 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 024418028 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 024418030 - «10 mg capsule rigide» 50 capsule.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09114**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Decorenone».**

*Estratto decreto n. 221 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DECORENONE, rilasciata alla società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio n. 330 Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 025230018 - 40 compresse 10 mg (sospesa);

A.I.C. n. 025230071 -14 capsule opercolate 50 mg;

A.I.C. n. 025230083 - 10 flaconcini orali 50 mg.

Sono autorizzate in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficit congeniti di coenzima Q10».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 025230018 - «10 mg compresse» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025230071 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 025230083 - «50 mg soluzione orale» 10 flaconcini 10 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09111**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Flugeral».**

*Estratto decreto n. 222 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUGERAL, rilasciata alla società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi n. 330 - Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 024414017 - «Mite» 20 capsule 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 024414029 - «Mite» 30 capsule 5 mg (sospesa);

A.I.C. n. 024414031 - «Mite» 50 capsule 5 mg;

A.I.C. n. 024414043 - 20 capsule 10 mg (sospesa);

A.I.C. n. 024414056 - 30 capsule 10 mg (sospesa);

A.I.C. n. 024414068 - 50 capsule 10 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento profilattico dell'emicrania con frequenti e gravi attacchi limitatamente ai pazienti che non hanno risposto ad altre terapie o nei quali tali terapie siano state causa di gravi effetti collaterali».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

È, inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 024414017 - «5 mg capsule rigide» 20 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 024414029 - «5 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 024414031 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 024414043 - «10 mg capsule rigide» 20 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 024414056 - «10 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 024414068 - «10 mg capsule rigide» 50 capsule.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09109**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Muscoril trauma».**

*Estratto decreto n. 223 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MUSCORIL TRAUMA, rilasciata dalla società Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella n. 2 - Milano, nella confezione:

A.I.C. n. 022482020 - «0,25% unguento» tubo 30 g.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «traumatologia minore».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 022482020 - «0,1% + 1% crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09110**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gluthion».**

*Estratto decreto n. 245 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLUTHION, rilasciata alla società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Strada Solaro, 75/77 - Villa Sayonara - Sanremo (Imperia), nelle confezioni:

A.I.C. n. 027400011 - 10 fiale liof. 300 mg + 10 f. 3 ml;

A.I.C. n. 027400023 - 10 fiale liof. 600 mg + 10 f. 4 ml;

A.I.C. n. 027400050 - iv 1 flaconcino 2500 mg (sospesa);

A.I.C. n. 027400062 - iv 1 flaconcino 4800 mg (sospesa).

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027400011 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzioni iniettabili» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente 3 ml;

A.I.C. n. 027400023 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzioni iniettabili» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 027400050 - «2500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere (sospesa);

A.I.C. n. 027400062 - «4800 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09115**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Reparil».**

*Estratto decreto n. 268 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale REPARIL, rilasciata alla società Madaus A.G., con sede in Ostemerheimer strasse, 198 - Koln (Germania), nelle confezioni:

A.I.C. n. 020762035 - «40 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09118**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Neurex».**

*Estratto decreto n. 269 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NEUREX, rilasciata alla società Euro-pharma S.r.l., con sede in corso Tassoni, 25 - Torino, nelle confezioni:

A.I.C. n. 027078029 «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 027078056 «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027078029 «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 027078056 «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09117**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nicholin».**

*Estratto decreto n. 280 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NICHOLIN, rilasciata alla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense n. 90 - Aprilia (Latina), nelle confezioni:

A.I.C. n. 022409015 - im iv 5 fiale 2 ml 100 mg;
A.I.C. n. 022409041 - «250» 5 fiale 2 ml;
A.I.C. n. 022409054 - «500» 3 fiale 4 ml (sospesa);
A.I.C. n. 022409066 - «500» 5 flale 4 ml;
A.I.C. n. 022409078 - 1 fiala 4 ml 1000 mg (sospesa);
A.I.C. n. 022409080 - 2 fiale 4 ml 1000 mg (sospesa);
A.I.C. n. 022409092 - 3 fiale 4 ml 1000 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 022409015 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;
A.I.C. n. 022409041 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;
A.I.C. n. 022409054 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml (sospesa);
A.I.C. n. 022409066 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml;
A.I.C. n. 022409078 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml (sospesa);
A.I.C. n. 022409080 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 2 fiale da 4 ml (sospesa);
A.I.C. n. 022409092 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09108**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tationil».**

*Estratto decreto n. 281 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TATIONIL rilasciata alla società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante n. 11 - Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 026185013 - 5 flac. liof. 300 mg + 5 f solv (sospesa);
A.I.C. n. 026185025 - 10 fl. liof. 300 mg + 10 f solv;
A.I.C. n. 026185037 - 5 flac. liof. 600 mg + 5 f solv (sospesa);
A.I.C. n. 026185049 - 10 fl. liof. 600 mg + 10 f solv.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 026185013 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcini polvere + 5 fiale solvente 3 ml (sospesa);
A.I.C. n. 026185025 - «300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml;
A.I.C. n. 026185037 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 5 ml (sospesa);
A.I.C. n. 026185049 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* delta Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09107**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Praxilene».**

*Estratto decreto n. 282 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Praxilene, rilasciata alla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio n. 43 - Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 022584027 - 30 confetti 100 mg (sospesa);
A.I.C. n. 022584039 - 40 confetti 100 mg (sospesa);
A.I.C. n. 022584041 - 50 confetti 100 mg;
A.I.C. n. 022584066 - «200 mg compresse rivestite» 25 compresse rivestite.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «ulcere venose croniche».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 022584027 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa);
A.I.C. n. 022584039 - «100 mg compresse rivestite» 40 compresse (sospesa);
A.I.C. n. 022584041 - «100 mg compresse rivestite» 50 compresse;
A.I.C. n. 022584066 - «200 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 25 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09106**

**Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Link».**

*Estratto decreto n. 283 del 16 giugno 2003*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LINK, rilasciata alla società Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano n. 14 - Ronco Scrivia (Genova), nelle confezioni:

A.I.C. n. 026781070 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;
A.I.C. n. 026781082 «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**03A09105**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Minerva», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Minerva, con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe, in data 22 febbraio 1999, repertorio n. 15876, registro società/imprese 31862, partita I.V.A./codice fiscale n. 023776380719, posizione B.U.S.C. n. 4921/287408, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A08993**

## Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricola Padre Pio», in Manfredonia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Agricola Padre Pio con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta, in data 22 febbraio 2000, repertorio n. 44996, registro società/imprese 33253, partita I.V.A./codice fiscale n. 03031150711, posizione busc n. 5091/292368, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A08994**

## Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «I figli del Sacro Cuore della terza età», in Casalnuovo Monterotaro

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «I figli del Sacro Cuore della terza età», con sede nel comune di Casalnuovo Monterotaro, costituita per rogito notaio Rocco Di Taranto, in data 22 gennaio 1999, repertorio n. 1549, registro società/imprese 42290, partita I.V.A./codice fiscale n. 02371620713, posizione B.U.S.C. n. 4962/288834, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A08995**

## Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Balalaika», in Lesina

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Balalaika», con sede nel comune di Lesina, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli, in data 24 ottobre 1985, repertorio n. 18558, registro società/imprese 1769, partita I.V.A./codice fiscale n. 01512770718, posizione busc n. 3288/215281, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A08996**

## Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Primavera», in Troia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Primavera», con sede nel comune di Troia, costituita per rogito notaio Umberto Sabuzzi Giuliani, in data 22 aprile 1966, repertorio n. 4234, registro società/imprese n. 347, posizione B.U.S.C. n. 660/97952, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A09031**

## Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sinergica», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sinergica», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Nicola Specchio, in data 28 febbraio 2000, repertorio n. 74744, registro società/imprese n. 23166, partita I.V.A./codice fiscale 03030620714, posizione B.U.S.C. n. 5035/296647, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A09032**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Niagara», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Niagara», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta, in data 20 novembre 1997, repertorio n. 43880, registro società/imprese n. 3881, partita I.V.A./codice fiscale 02275100713, posizione B.U.S.C. n. 4950/288312, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A09033**

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agri 2000», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agri 2000», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Michele Augelli, in data 19 novembre 1998, repertorio n. 45412, registro società/imprese n. 30442, partita I.V.A./codice fiscale 02355270717, posizione B.U.S.C. n. 5318/298805, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A09034**

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Liberi lavoratori», in Sannicandro Garganico

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Liberi lavoratori», con sede nel comune di Sannicandro Garganico, costituita per rogito notaio Matteo Torelli, in data 14 luglio 1981, repertorio n. 981/338, registro società/imprese n. 1123, posizione B.U.S.C. n. 2519/185406, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Chiunque abbia interesse potrà far prevenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A09035**

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501184/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 8 0 9 *

€ 0,77